



FLP-DIFESA - Coordinamento Nazionale

00198 Roma Via Aniene, n.14 - Tel. 06/42010899 Fax 06/23328792
e-mail: nazionale@flpdifesa.it - Sito internet www.flpdifesa.org



QUADERNO FLP-DIFESA

n° 2 /2014

LEGGE DI STABILITA' 2014

(Legge 27.12.2013, n°147)

IN SINTESI

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

(S.O. n. 87 alla G.U. n. 302 del 27-12-2013,
ripubblicata con note, nel S.O. n°4 della G.U. 13.01.2014).

*Elaborazione a cura di Pasquale BALDARI,
dirigente nazionale FLP DIFESA*



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

LEGGE DI STABILITA' 2014 IN SINTESI

Legge 27.12.2013, n°147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(G.U. n. 302 del 27-12-2013 – S.O. n. 87, ripubblicata con note, nel S.O. n°4 della G.U. 13.01.2014).

La **FLP DIFESA** informa che la cosiddetta “Legge di stabilità 2014”, formata da un unico articolo composto da 749 commi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°302 del 27.12.2013, S.O. n°87, **è entrata in vigore dal 1 gennaio 2014**.

Tra le novità introdotte, in sintesi, ne segnaliamo alcune:

(Commi da 18 a 21) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - ASSUNZIONI – Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con DPCM sono definiti criteri e modalità di attuazione, la selezione del personale e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. Oneri derivanti dall'attuazione, euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014.

(Comma 24). CORPO FORESTALE DELLO STATO – ASSUNZIONI - Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato.

(Comma 30) - IMPRESE NAZIONALI PARTECIPANTI A PROGRAMMI INDUSTRIALI AERONAUTICI IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE - Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese

nazionali partecipanti a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del MEF, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 (recante “*Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico*”). **Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).**

(Commi da 37 a 39). CONTRIBUTI VENTENNALI ALL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA AD ALTA TECNOLOGIA - Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 (*Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale*) della legge 808/1985, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. **Sull'impiego dei fondi per il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e per programmi industriali aeronautici di ricerca e sviluppo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.** Inoltre, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime (armatoriali), già approvati dalla Commissione europea, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Infine, per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

(Comma 48). SISTEMA NAZIONALE DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE - Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione»; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

(Comma 49). REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE - Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del DLvo 23/14.03.2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

(Comma 50). CANONI DI LOCAZIONE TRACCIABILI - In deroga alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore adeguate all'importo di euro mille, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore». **Il dipartimento del Tesoro con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014**, ha successivamente ribaltato le previsioni della norma, rilevando che, poiché il legislatore ha stabilito di comminare la sanzione in relazione al decreto antiriciclaggio per i pagamenti che superino la soglia di euro 999,99, non si può ravvisare alcun obbligo di utilizzo di mezzi di pagamenti diversi dal contante per la corresponsione dei canoni di affitto sotto la soglia dei 1.000 euro. Inoltre, ha indicato che la finalità di conservare la tracciabilità dei pagamenti può, in questo caso, essere soddisfatta dalla semplice ricevuta rilasciata dal proprietario al conduttore, nella quale si attesti l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione, sufficiente anche per garantire la fruizione delle agevolazioni e delle detrazioni stabilite dalla legge.

(Commi da 63 a 67) – PUBBLICITÀ IMMOBILIARE - CONTO CORRENTE DEDICATO PER NOTAIO O ALTRO PUBBLICO UFFICIALE - Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 64/22.01.1934 (Norme complementari sull'ordinamento del notariato), comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. La disposizione non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili. Gli importi depositati presso il predetto conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a

richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. Con DPCM sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione di queste norme, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

(Comma 103). INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO 2014 DEI CORPI DI POLIZIA - Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (che prevedeva sino al 31.12.2014, il blocco delle risorse economiche annuali di salario accessori pari a quelle del 2010 e riduzione automatica delle stesse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

(Comma 107). CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa (per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione) di cui all'art.2, commi 98 e 99, della legge 244/24.12.2007, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

(Comma 109). CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

(Comma 127) – DETRAZIONI FISCALI PER REDDITO DA LAVORATORE DIPENDENTE – La Legge di Stabilità 2014 ha apportato delle modifiche all'art. 13 (commi 1 e 2) del TUIR (DPR 22.12.1986, n. 917, e s.m.) introducendo un nuovo sistema di calcolo **a partire dal 1 gennaio 2014**. Nel particolare:

- E' stata modificata la lettera a) del comma 1, prevedendo:

- ⇒ **in caso di reddito complessivo inferiore a 8.000**, c'è un aumento di 40 euro annui della detrazione per lavoro dipendente rispetto a quella prevista per l'anno 2013, pertanto dal 01.01.2014 la nuova detrazione spettante **è pari a 1.880 euro annui**. Resta confermata, o meglio non modificata, la disposizione che prevede una detrazione non inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o, a 1.380 euro, per i rapporti di lavoro a termine.
- Sono state integralmente sostituite le lettere b) e c) del comma 1, che trattano l'ammontare della detrazione spettante per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 8.000 euro, prevedendo **rispettivamente**:
 - ⇒ se il **reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro**, compete una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro;
 - ⇒ se il **reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro**, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 978 euro.
 - E' stato abrogato il comma 2, che attribuiva nel 2013 una detrazione aggiuntiva, se il reddito complessivo si collocava tra i 23.000 euro ed i 28.000 euro.

Le detrazioni per lavoro dipendente, che riducono l'imposta Irpef da pagare, spettano se alla formazione del **reddito complessivo** (al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze) concorrono i redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente (compreso lavoro a domicilio, se considerato dipendente), e quelli assimilati come i redditi percepiti dai soci di cooperative o dai titolari di contratti di lavoro interinale, i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come contratto a progetto, ecc.

Si riportano di seguito, a titolo di esempio, il confronto tra la detrazione fiscale per lavoro dipendente spettante fino al 2013 e quella spettante dalla nuova formulazione dell'art. 13 del DPR 917/86, riferita a un reddito complessivo di 8.000 euro, di 12.000 euro, di 25.000 euro e di 40.000 euro:

Reddito Complessivo (R.C.)	Detrazione Importo annuo 2013	Detrazione Importo annuo 2014
8.000 €	€ 1.840,00	1.880 euro
12.000 €	€ 1.553,10	€ 1.699,60
25.000 €	€ 1.023,50	€ 1.086,24
40.000 €	€ 501,75	€ 543,33

(Comma 139, lett. a) - DECORRENZA OBBLIGO APE – È modificata la decorrenza, stabilita dall'art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l'APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione. In particolare l'obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.

(Comma 139, lett. b) e c) - DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del: **65%** per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); **50%** per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015. Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del **65%** con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del **50%** per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

(Comma 139, lett. c) e d) - DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del: **50%** per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); **40%** per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015. Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

DETRAZIONE ZONE SISMICHE - Con la modifica del comma 1-bis del citato DL n. 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del: **65%** per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); **50%** per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015. **DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI/ELETTRODOMESTICI** - È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del **50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000. È previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata (Va evidenziato che l'art.1, comma 2, lett. a) del citato DL n. 151/2013 ha soppresso detta limitazione).

(Commi 160, lett. a) e 161) - REDDITO DEGLI ATLETI PROFESSIONISTI – È inserito il **nuovo comma 4-bis** all'art. 51, TUIR in base al quale, **già dal 2013**, ai fini della determinazione del reddito degli atleti professionisti, va considerato anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva professionistica nell'ambito di trattative aventi ad oggetto le prestazioni dei predetti atleti, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle trattative .

(Comma 173) - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – È disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall'1.1.2014 (Informativa SEAC 27.12.2013, n. 319).

(Comma 174) - ONERE DEDUCIBILE PER SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE – Per le somme restituite al soggetto erogatore, che costituiscono oneri deducibili a condizione che siano state assoggettate a tassazione in anni precedenti (ad esempio, canoni di locazione non spettanti), a seguito della modifica della lett. d-bis) del comma 1 dell'art. 10, TUIR, per l'ammontare non dedotto in tutto o in parte nel periodo d'imposta di restituzione, è prevista, già dal 2013, la possibilità, alternativamente di: operare la deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

(Commi 183 e 184) - AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - . Autorizzato l'incremento di spesa per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. Per l'anno 2014, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

(Comma 186) - CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014.

(Comma 199) - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

(Comma 200) - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ GRAVI E GRAVISSIME - Il Fondo per le non autosufficienze è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente in favore degli interventi di assistenza

domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

(Comma 201) - FONDO PER I NUOVI NATI - Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Con DPCM, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.

(Comma 203) – FONDO PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE - La dotazione del fondo destinato ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

(Commi 205 e 206) - 5‰– 8‰ DELL'IRPEF - È confermata anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del **5‰ IRPEF**. La scelta risultante dal mod. UNICO – 730/2014 relativo al 2013 potrà riguardare i seguenti soggetti: 1. enti di volontariato, quali: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97; associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, Legge n. 383/2000; associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza finalità di lucro, in via esclusiva o prevalente, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico); 2. Enti della ricerca scientifica e dell'Università; 3. Enti della ricerca sanitaria; 4. Comune di residenza; 5. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. È inoltre confermato l'obbligo per i soggetti beneficiari del riparto del 5‰ di redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un rendiconto dal quale deve risultare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme, anche mediante una relazione illustrativa. Relativamente alle modalità operative, è previsto che le disposizioni contenute nel DPCM 23.4.2010, “si applicano anche all'esercizio finanziario 2014”. Sono ampliate le finalità alle quali è destinato il gettito **dell'8‰ IRPEF** devoluto alla diretta gestione statale che ora ricomprende anche gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti all'istruzione scolastica.

(Comma 229) - SCREENING NEONATALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DI PATOLOGIE METABOLICHE EREDITARIE - Il Ministro della salute, con decreto prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo.

(Comma 231) - ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI (ANA) - Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal MEF, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) che subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole AA.SS.LL. che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. L'ANA assicura alla singola A.S.L. la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. **Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale.** Entro il 30 giugno 2014, con DPCM, sono stabiliti: *a)* i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; *b)* il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole AA.SS.LL., da completare entro il 30 giugno 2015; *c)* le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità.

(Comma 236) - ONLUS E DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI INDIGENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI - Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e s.m., validati dal Ministero della salute.

(Comma 250). SANZIONI ALL'ITALIA PER MANCATO O RITARDATO RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO, DI DIRETTIVE O DI ALTRI PROVVEDIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA - Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato italiano per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la PCM provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del MEF. La disposizione si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data del 01.01.2014.

(Comma 253) – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – Al fine di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione

alla pace fra i popoli (finalità prevista dall'articolo 1, lettera c) del c. 1 della legge 64/2001), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

(Comma 257) - UNIVERSITÀ Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato di 150 milioni di euro.

(Comma 258) - COLLEGI UNIVERSITARI DI MERITO LEGALMENTE RICONOSCIUTI - Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

(Comma 259) – BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE - Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

(Comma 263) - CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI - Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi.

(Comma 267) - ASSUNZIONI DI PROCURATORI DELLO STATO - In relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014.

(Comma 270) - ARMA DEI CARABINIERI - È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

(Comma 271) - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE - Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

(Comma 286) - RIFORMA DEL CATASTO - Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

(Comma 287) - RIMBORSO QUOTE AI COSIDDETTI “PENSIONATI D’ORO” (CON PENSIONI SUPERIORI A 90.000 EURO ANNUI) - Al fine di rimborsare le somme impropriamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.116 del 5 giugno 2013 che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, c.22-bis, del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, c.31-bis, del DL 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214"*, norma che prevedeva *"...a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui...."*, **è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del MEF**, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

(Comma 288) - ASSUNZIONE DEI MAGISTRATI ORDINARI VINCITORI DI CONCORSO GIÀ CONCLUSO - Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data del 01.01.2014. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

(Comma 316) - LIMITI RETRIBUTIVI PER ALTE CARICHE DELLO STATO - Per i cittadini che non sono membri del Parlamento e che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

(Comma 320) ATTIVITÀ DI RICERCA, ASSISTENZA E CURA DEI MALATI ONCOLOGICI - Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

(Comma 323) - INQUADRAMENTO A DOMANDA, NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 SUL DIRITTO DI SCIOPERO, DEI DIPENDENTI PUBBLICI GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA STESSA COMMISSIONE - La nuova norma prevede che, al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nel limite massimo di trenta unità, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 dell'art.12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo.

(Comma 339) – ONERI PER VISITE DI CONTROLLO SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA – A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse (70 milioni di euro annui) da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del MEF. Tali risorse, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle ASL, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

(Comma 391) - CESSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI - Entro 60 giorni a partire dal 01.01.2014, il Governo definisce, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

(Comma 396) MINISTERO DIFESA – RIDUZIONE DEI FONDI PER INVESTIMENTI PLURIENNALI - I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale (programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale) sono rideterminati, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

(Comma 398) - RIDUZIONE DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*», dello stato di previsione del MEF, sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

(Comma 399) - LE CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE SI SVOLGONO NELLA SOLA GIORNATA DELLA DOMENICA - A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

(Comma 402) - CORPI DI POLIZIA E FORZE ARMATE – BUSTE PAGHE TRAMITE IL MEF - Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del MEF-Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del MEF-Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate,

compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche del MEF- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

(Comma 403) - NUOVE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL PERSONALE CIVILE CHE PRESTA SERVIZIO NEGLI UFFICI O REPARTI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI - Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'art.16 della legge 121/1981 (Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza; il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato), e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

(Comma 406) - COMPENSI SPETTANTI A CAF E PROFESSIONISTI - Per i CAF e professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modd. F24 è confermato che anche relativamente alle attività svolte per il 2015 e 2016 non si procederà ad alcun adeguamento, sulla base delle variazioni ISTAT, dei compensi spettanti.

(Comma 428) - SPESE RIMODULABILI DELLE MISSIONI DI SPESA DI CIASCUN MINISTERO - Nelle more della definizione degli interventi correttivi previsti dalla legge di stabilità 2014, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione dei predetti interventi correttivi, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate.

(Comma 430) - VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI - Con DPCM, da adottare entro il 15 gennaio 2015, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e **riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti** tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove,

entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

(Comma 431). FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE - Nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale».

(Commi da 452 a 454) - RINNOVI CONTRATTUALI DEGLI STATALI - Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31.12.2013 (nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010). Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

(Comma 456) - SALARIO ACCESSORIO - Sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto (escluse le Forze di polizia e le Forze armate), in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

(Comma 457) - ONORARI PROFESSIONALI - A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le PP.AA. o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. I risparmi derivanti sono versati annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato.

(Commi 458 e 459). ABROGATO L'ASSEGNO PERSONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI NEL CASO DI PASSAGGIO DI CARRIERA PRESSO LA STESSA O DIVERSA AMMINISTRAZIONE ED ALLE ALTRE ANALOGHE DISPOSIZIONI - Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, **è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.** Sono abrogati, l'art.202 del DPR 3/10.01.1957, e l'art.3, c.57 e 58, della legge 537/24.12.1993 (che nell'insieme prevedevano: *nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. L'assegno personale, non e'*

cumulabile con indennità' fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente). In applicazione della predetta norma (comma 458), le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva al 01.01.2014; lo stesso dicasi per il personale universitario (professori e ricercatori), peraltro, già regolamentato con il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che recita "Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione."

(Comma 460 e 462) – ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Per l'anno 2015, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, c.4, del DLvo 165/2001, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50% delle unita' cessate nell'anno precedente. Nell'anno 2016, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Il sistema delle università statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nella misura del 50% per gli anni 2014 e 2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura del 50% negli anni 2014 e 2015, del 60% nell'anno 2016, dell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.

(Commi 464 e 468) - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL COMPARTO SICUREZZA E NEL COMPARTO VIGILI DEL FUOCO - Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai precedenti limiti e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55%, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo

della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette assunzioni in deroga possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con DPCM.

(Comma 461) - MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI – Oltre a quanto già previsto dal vigente art.7, c.3, della legge 240/2010, la mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.

(Commi 471 e 472) – LIMITI AI TRATTAMENTI ECONOMICI ANNUI - A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni in materia di trattamenti economici previsti dall'art.23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif., dalla legge 214/2011 (*trattamento economico annuo onnicomprensivo, con parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno; Il personale che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito*), si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti (L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG); L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART); L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust o AGCM); il Garante per la protezione dei dati personali (anche detto Garante per la Privacy); la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (CGS); L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVGP); La Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB); L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT); La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA); L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)) e con le pubbliche amministrazioni (Si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie di cui al DLvo 30 luglio 1999, n. 300 e il CONI.), ivi incluso il personale di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, **il personale militare e le Forze di polizia di Stato**, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del DLvo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e s.m.i., e 10 ottobre 1990, n. 287; il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al DPR 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari). Sono soggetti ai predetti limiti, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di

amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

(Comma 476). FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E FORZE ARMATE - Per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, l'art. 10, c. 3, del DPR 11 settembre 2007, n. 170 (*Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero*), e per il personale delle Forze armate, l'art. 11, c. 8, del DPR 13 giugno 2002, n. 163 (*Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero*), si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Comma 479) – RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri (costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero), è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

(Comma 483) – SBLOCCO RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI - **Per il triennio 2014-2016** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta: *a) nella misura del 100%* per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte (pari a 1486,29 euro) il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; *b) nella misura del 95%* per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte (da 1486,29 euro) il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte (pari a 1981,72 euro) il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; *c) nella misura del 75%* per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte (da 1981,72 euro) il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte (pari a 2477,15 euro) il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica

spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte (da 2477,15 euro) il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte (pari a 2972,58 euro) il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40%, per l'anno 2014, e nella misura del 45%, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte (da 2972,58 euro) il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

(Commi 484 e 485) – NUOVE NORME (PEGGIORATIVE) SULL'INDENNITA' DI BUONUSCITA PER GLI STATALI - Con effetto dal 1° gennaio 2014, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (come specificate ai precedenti commi 471 e 472 del presente notiziario) che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato: **a) in un unico importo annuale** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (*prima era 90.000 euro*); **b) in due importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro (*prima era 90.000 euro*) ma inferiore a 100.000 euro (*prima era 150.000 euro*). In tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro (*prima era 90.000 euro*) e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; **c) in tre importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro (*prima era 150.000 euro*), in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro (*prima era 90.000 euro*), il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro (*prima era 60.000 euro*) e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.

Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede **decorsi 12 mesi** (*prima erano 6 mesi*) dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede **entro i successivi tre mesi**, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima del 01.01.2014, per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

(Commi da 486 a 489). CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI D'ORO SUPERIORI A 90.168 euro, COMPRESO I VITALIZI PER AVER

SVOLTO FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE – Per gli anni 2014, 2015 e 2016, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte (90.168 euro) il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte (da 90.168 euro a 128.811 euro) il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte (da 128.811 euro a 193.000 euro) il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte (da 193.000 euro in poi) il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al c.191 dell'art.1 della legge di stabilità 2014 (*favorire il pensionamento dall'anno 2014, di ulteriori 6000 unita' di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 04.12.2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento, successivamente al 31.12.2011 ed entro il 36mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011 conv. con modif. nella legge 214/22.12.2011, applicando agli stessi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della legge Fornero*).

I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, **anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive**, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo del Sistema nazionale di garanzia, istituito per il riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione»; il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici, **compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive**, erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato dall'art.23-ter, c.1, del DL 201/2011, n. 201, conv., con modif., dalla legge 214/2011 (*parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione e per il personale chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito*).

(Comma 493) – PENSIONAMENTI ANTICIPATI - ANCHE I CONGEDI ED I PERMESSI DI CUI ALL'ART.33 DELLA LEGGE 104/1992 SONO CONSIDERATI UTILI AI FINI PENSIONISTICI – A seguito delle integrazioni apportate dalla legge di stabilità 2014 all'art.6, c.2-quater, del DL 216/29.12.2011, conv., con modif., dalla legge 14/24.02.2012, risulta che le

disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici (art.24, c.10, terzo e quarto periodo, del DL 201/06.12.2011, conv., con modif., dalla legge 214/22.12.2011), non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti (art.8, c.1, legge 219/21.10.2005), e per i congedi parentali di maternita' e paternita' (DLvo 151/26.03.2001), **nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art.33 della legge 104/05.02.1992.**

Si ricorda a riguardo che, **per l'anno 2014**, per i dipendenti pubblici, l'accesso alla **pensione anticipata** ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici vigenti (66 anni) e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

(Comma 509) - ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE – È differita dal 2014 al 2015 l'annualità a decorrere dalla quale le Regioni a statuto ordinario possono incrementare/diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF.

(Commi 575 e 576) – RIDUZIONE DELLE IMPOSTE DETRAIBILI PER ONERI - Entro il 31.01.2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'art.3 della legge 212/27.07.2000 (*.....le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*), di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15, c.1, del DPR 917/22.12.1986 (spese sanitarie, scolastiche, veterinarie, assicurazioni sulla vita, canoni di locazione, interessi passivi per mutui casa, ecc.), tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti, la misura percentuale della detrazione attualmente prevista, è ridotta al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 e al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014. La disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile all'art. 15, c.1, del DPR 917/22.12.1986.

(Commi da 586 a 589). CONTROLLO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA SUPERIORI A 4.000 EURO - Alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, l'Agenzia delle entrate, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

(Comma 590) - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3% SUI REDDITI SUPERIORI A 300.000 EURO LORDI ANNUI - Proroga di ulteriori tre anni (dal 2014 al 2016) del contributo di solidarieta' del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui. Ai fini della verifica del superamento di tale limite reddituale, rilevano anche il reddito di lavoro dipendente al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici al lordo del contributo di perequazione ivi previsto, compresi i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte (90.168 euro) il trattamento minimo INPS, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo periodo non è dovuto.

(Comma 594) - ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI RILASCIATI PER VIA TELEMATICA - La nuova norma prevede che per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica, l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di **euro 16,00** a prescindere dalla dimensione del documento.

(Comma 596) - PAGAMENTO PER VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO - Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro 180 giorni a partire dal 01.01.2014, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

(Comma 599) - PAGAMENTO PER VIA TELEMATICA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE SPESE DI GIUSTIZIA ANCHE AL PROCESSO TRIBUTARIO - Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'art.4, c.9, del DL 193/29.12.2009, conv., con modif., dalla legge 24/22.02.2010, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al DLvo 546/31.12.1992. Entro 60 giorni a partire dal 01.01.2014, il MEF determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

(Commi 600 E 604) - A CARICO DEI CANDIDATI, LE SPESE PER L'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - Le spese per la sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il contributo è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

(COMMI 601 E 604) - A CARICO DEI CANDIDATI, LE SPESE PER L'ESAME PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI -

Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il contributo è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

(Commi 602 e 605) - A CARICO DEI CANDIDATI, LE SPESE PER L'ESAME PER IL CONCORSO PER LA NOMINA A NOTAIO. -

Le spese per il concorso per esame per la nomina a notaio sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il contributo è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

(Commi 603 e 605) - A CARICO DEI CANDIDATI, LE SPESE PER IL CONCORSO PER Uditore GIUDIZIARIO -

Le spese per il concorso per uditore giudiziario sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il contributo è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

(Comma 610) - RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI - È prorogato dal 31.12.2013 al 31.12.2014 il termine entro il quale i Comuni, ai fini della riscossione dei tributi locali, possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lett. ggter), DL n. 70/2011 (Equitalia, spa dalla stessa partecipate, ecc.).

(Comma 616) – TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA DI DICHIARAZIONI -

Per effetto dell'introduzione del comma 1-bis all'art. 7-bis del DLvo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), la sanzione amministrativa da € 516 a € 5.164 prevista in caso di tardiva/omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, è estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli intermediari hanno assunto l'impegno di invio telematico (ad esempio, invio telematico contratti di locazione). Fra l'altro, sostituito anche il comma 4 dell'art.39 dello stesso DLvo, prevedendo ora che *“L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni*

di norme tributarie o contributive e delle disposizioni, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare”.

(Commi 616, lett. b) e c) e 617) - CAF – Modificando l’art. 39, D.Lgs. n. 241/97 è prevista la sospensione, per un periodo da 3 a 12 mesi, dell’autorizzazione dell’attività di assistenza fiscale nei confronti dei CAF: in caso di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e contributive e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35; qualora siano forniti all’Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompleti rispetto a quelli forniti dal contribuente. Qualora le violazioni siano particolarmente gravi, l’attività di assistenza è revocata e, nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. La sospensione / inibizione / revoca dell’attività non è impedita dalla definizione agevolata delle sanzioni. È inoltre prevista una sanzione da € 516 a € 5.165 qualora l’attività non sia svolta nel rispetto di adeguati livelli di servizio che saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione dei CAF da parte dell’Amministrazione finanziaria è attualmente stabilito l’obbligo, tra l’altro, di allegare una relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF. Ora è previsto che tale relazione tecnica dovrà rispettare il contenuto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento al fine di “garantire adeguati livelli di servizio”. **La novità interessa anche i CAF già operanti** in quanto con il citato Provvedimento saranno definiti i tempi di adeguamento alla nuova disposizione. Tra i requisiti soggettivi per gli amministratori e i sindaci del CAF è stato aggiunto quello di non aver fatto parte di società per le quali è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale a seguito di gravi violazioni. Ulteriori novità riguardano l’attività di assistenza fiscale svolta dai CAF e attengono: alla possibilità concessa al contribuente di destinare il credito risultante dal prospetto di liquidazione all’utilizzo in compensazione nel mod. F24; all’obbligo di conservare copia delle dichiarazioni e del prospetto di liquidazione per 4 anni (anziché 2), fermo restando che le schede dell’8‰ e del 5‰ vanno conservate per 2 anni; al procedimento di richiesta di documenti e chiarimenti relativamente alle dichiarazioni trasmesse per il quale è comunque fatto rinvio ad un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

(Commi da 618 a 624). CARICHI INCLUSI IN RUOLI EMESSI DA UFFICI STATALI, AGENZIE FISCALI, REGIONI, PROVINCE E COMUNI - Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. Entro il 28.02.2014, i debitori che intendono aderire alla predetta definizione versano, in un'unica soluzione, le somme dovute. A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al

fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30.06.2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento e sempre entro il 30.06.2014, informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. Tali disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

(Comma 626) - AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'ACCISA SULLA BENZINA, SULLA BENZINA CON PIOMBO E SUL GASOLIO USATO COME CARBURANTE

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia.

(Comma 629). ANATOCISMO BANCARIO AL CAPOLINEA. GLI INTERESSI BANCARI NON POSSONO PRODURRE PIÙ INTERESSI.

La norma dispone che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

(Commi da 639 a 679, da 681 a 703) - NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –

È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. "IUC", basata sui seguenti 2 presupposti impostivi: 1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore; 2. erogazione e fruizione dei servizi comunali. Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti: la prima, l'"IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale; la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata: nella "TASI" (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; nella "TARI" (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES). **IUC** - Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI). In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un

apposito modello, entro il 30.6 dell'anno successivo alla data di inizio possesso/detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale). Va evidenziato che spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno. Relativamente alle violazioni in materia di IUC è previsto il seguente regime sanzionatorio: Omesso / insufficiente versamento: 30%; Omessa presentazione dichiarazione: dal 100% al 200% con un minimo di € 50; Dichiarazione infedele: dal 50% al 100% con un minimo di € 50; Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 giorni dalla notifica: da € 100 a € 500. Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

(Commi da 641 a 668) - TARI – Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Va evidenziato che: sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva; in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale/area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile. Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio "chi inquina paga" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero. In caso di occupazione /

detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

(Commi da 669 a 679 e 681) - TASI – Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing, l'imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore. Va evidenziato che: sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva; in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; la base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L'aliquota di base della TASI è pari all'1%. Il Comune potrà, con specifica delibera: ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6%). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5% (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1%); il Comune può prevedere riduzioni/esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa. Per l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all'occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale. Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

(Comma 680) - PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013 – È prorogato dal 16.1.2014 al **24.1.2014** il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l'abolizione "limitata" dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4% per l'abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

(Comma 680) - PROROGA SECONDA RATA TARES 2013 – È prorogato al **24.1.2014** il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

(Commi da 707 a 728) - IMU – Come disposto dal comma 703 "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU". A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011: l'IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015; l'IMU dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9). Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato il

riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale; per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile. Il Comune può considerare "abitazione principale" l'unità immobiliare: posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata; posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata; concessa in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado" (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come "abitazione principale" per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile. L'IMU non è applicabile: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione/annullamento/scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - Dal 2014 è altresì disposta l'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali. DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI - Per il 2013 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%. L'IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP. TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI - A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU - Relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU, è previsto che: gli enti non commerciali possono utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Ciò anche con riferimento alla dichiarazione relativa al 2012, da presentare entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013; gli altri soggetti possono presentare la dichiarazione anche con modalità telematica e pertanto gli stessi possono anche utilizzare il modello cartaceo. VERSAMENTO IMU ENTI NON COMMERCIALI - Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il mod. F24, in 3 rate, di cui: le prime 2, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12; la terza, a conguaglio, entro il 16.6 dell'anno successivo. VERSAMENTI ERRONEI - In caso di versamenti erronei, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue: Versamento a Comune diverso da quello competente - Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione

del contribuente, deve riversare l'IMU indebitamente percepita al Comune competente. Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, il relativo importo, i dati contabili dell'immobile e il Comune destinatario e quello a favore del quale è stato erroneamente effettuato il versamento. Versamento superiore al dovuto - Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune il quale provvede: a restituire la quota di propria spettanza; a segnalare all'Erario la relativa quota da rimborsare. Versamento allo Stato di somme dovute al Comune - Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune. Versamento al Comune di somme dovute allo Stato - Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest'ultimo provvede a riversare quanto dovuto dall'Erario. Insufficiente versamento II rata IMU 2013 - È disposta la non applicazione di sanzioni in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2014. - IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA - L'istituzione dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 23/2011 è differita al 2015.

(Comma 736) - SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI - Dal 2014 è soppresso il limite di € 30, previsto dall'art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali. Tale limite continua ad operare esclusivamente per i tributi erariali e regionali.

FEDERAZIONE INDIPENDENTE
LAVORATORI PUBBLICI